



COMUNE DI NOCIGLIA

PROVINCIA DI LECCE - REGIONE PUGLIA

Via Risorgimento 51 - 73020 Nociglia (LE)

Tel. 0836/936008 - Fax 0836/938053

Cod. Fisc. 83000830758 - P. IVA 01795450756

ORDINANZA N. 08/2019

del 30 aprile 2019

Oggetto: Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti depositati in modo incontrollato – art. 192 D. Lgs. nr. 152 del 03/04/2006 – in agro di Nociglia Foglio 223 particella 15 su area di proprietà della Signora STEFANELLI Virginia nata a Maglie (LE) il 28/04/1974 residente in San Cassiano (LE) alla Via S. Rocco n. 10

Il Sindaco

Premesso che l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale Autorità Locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto che il D.Lgs n. 152 del 03 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

VISTO, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che prevede quanto segue:

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni;

Visto che l'art. 255 del suddetto D.Lgs 152/2006 al comma 3 sancisce " Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192 comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187 comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187 comma 3".

Vista la nota in data 26/03/2019 prot. CP/LE.145 (pervenuta al protocollo comunale in data 19/04/2019 al n. 1338, corredata di fotografie e mappa con coordinate dalla quale si evince che, l'Associazione GUARDIA RURALE AUSILIARIA – MILES RURIS AUXILIA – riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D.M. 223/2013 – in data

26/03/2019, durante un servizio di controllo nel territorio di questo Comune, a seguito di segnalazione, è da una verifica eseguita sull'area segnalata insiste una grande quantità di rifiuti abbandonati di vario genere, in particolare:

- Secchi in plastica;
- Scarti di materiale edile;
- Pannelli in legno;
- Lastre di materiale altamente pericoloso del tipo Eternit;

pertanto chiede di effettuare i dovuti controlli con l'invito a procedere alla rimozione degli stessi con il ripristino dello stato dei luoghi;

Visto il verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale in data 20/04/2019 e trasmesso all'Ufficio Tecnico di questo Comune in data 24/04/2019 prot. 1399 con allegata Visura catastale del terreno nonché le generalità del proprietario dello stesso;

Rilevato che il terreno medesimo risulta censito nel N.C.T. al Foglio 23 particella 15 della superficie complessiva di mq. 8.420 intestato alla Signora STEFANELLI Virginia nata a MAGLIE (LE) il 28/04/1974 residente in San Cassiano (LE) alla Via S. Rocco n. 10;

Ritenuto pertanto, di emettere ordinanza per il ripristino dello stato dei luoghi ex art. 192 e 250 del D.Lgs nr. 152 del 03/04/2006.

Accertato che, per le considerazioni sopra esposte ai sensi della normativa vigente, la Signora STEFANELLI Virginia quale proprietaria del fondo ubicato in Nociglia di circa 8.420 mq ricadente nel Foglio 23 particella 15 nel NCT di Nociglia, deve provvedere:

- con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione dei rifiuti accertati ed innanzi riportati sull'area de quo, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge, tramite ditte opportunamente autorizzate;
- al ripristino dello stato dei luoghi;
- a porre in essere le misure necessarie per impedire l'accesso all'interno dell'area;
- a comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

Visto l'art. 7 della legge n. 241/90 ai sensi del quale per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento.

Richiamati:

il D.Lgs 267/2000;

la legge 241/1990 e s.m.

il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (Codice dell'Ambiente);

ORDINA

Per le motivazioni e relativamente al rapporto di violazione di cui in premessa,

Alla Signora STEFANELLI Virginia nata a MAGLIE (LE) il 28/04/1974 residente in San Cassiano (LE) alla Via S. Rocco n.10, nella sua qualità di proprietaria dell'area ubicata in agro di Nociglia, distinta nel Catasto Terreni al Foglio 23 particella 15 di circa 8.420 mq di provvedere a propria cura e spese, con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza:

- alla rimozione di tutti i rifiuti depositati ed accertati sull'area de quo come da nota in data 26/03/2019 CP/LE.145 prot. comunale 19/04/2019 n. 1338, corredata di foto e mappa con coordinate, l'Associazione GUARDIA RURALE AUSILIARIA – MILES RURIS AUXILIA – riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare D.M. 223/2013 nonché del verbale di sopralluogo della Polizia Municipale in data 20/04/2019 prot. com.le 1399 del 24/04/2019;

- al ripristino dello stato dei luoghi;
- di porre in essere le misure necessarie per impedire l'accesso all'interno dell'area;
- di comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

DISPONE

che, nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno del soggetto obbligato e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 50 del D.Lgvo n.267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs. nr. 152/2006.

DEMANDA

Al personale del Corpo di Polizia Municipale la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza con l'invio della medesima agli Enti di seguito indicati;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Puglia nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata:

alla Signora STEFANELLI Virginia residente in San Cassiano (LE) Via S. Rocco n. 10, quale proprietaria dell'area;

DISPONE INFINE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- 1) Al Comune di San Cassiano per la notifica della presente alla Signora STEFANELLI Virginia innanzi generalizzata;
- 2) Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce;
- 3) Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente Nucleo Operativo Ecologico di Lecce;
- 4) ARPA Provincia di Lecce Settore Ambiente;
- 5) ASL LECCE
- 6) Comando Polizia Municipale del Comune di Nociglia;
- 7) Comando Stazione Carabinieri Nociglia;

Che copia del presente provvedimento venga :

- a) pubblicato all'Albo Pretorio Comunale;
- b) pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente

Dalla Residenza Municipale, 30 aprile 2019



